



10 CRITERI TECNICI DELLE PRIORITÀ

L'elenco dei siti con gli indici di priorità contenuti nel presente piano, dovrà essere rivisto ed aggiornato alla luce delle risultanze emergenti dai piani di caratterizzazione.

Tali elementi consentiranno una individuazione certa delle priorità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6, comma 1, dell'O.P.C.M. 2983 del 31 luglio 1999, con esclusione dei siti di interesse nazionale e delle aree a rischio, per i quali sono state già definite le priorità.

Una metodologia da utilizzare può essere così sintetizzata:

l'art. 6 comma 1 lett. d della O. M. 2983/1999 e successive modifiche ed integrazioni definisce a partire dai siti oggetto di indagini e censimento prendendo come riferimento :

- la tipologia dei rifiuti:
 - rifiuti pericolosi;
 - rifiuti speciali;
 - rifiuti speciali assimilati ai rifiuti solidi urbani;
 - rifiuti solidi urbani;
 - rifiuti inerti.
- esistenza di interventi di bonifica:

sulla base dei suddetti criteri sono state definite le seguenti classi di priorità:

- siti di priorità marginale/secondaria o bonificati;
- siti di priorità principale;
- siti di priorità decisiva;
- siti di priorità determinante.



I siti di **priorità marginale/secondaria** comprendono siti di discarica con soli rifiuti solidi urbani, per i quali non risultano bonifiche eseguite o per i quali risulta effettuata solo una ricopertura superficiale del sito;

i siti di **priorità principale** comprendono i siti di discarica con presenza di rifiuti speciali assimilabili agli urbani, aree industriali dismesse con attività produttive di rischio basso, siti di discarica con rifiuti sconosciuti;

i siti di **priorità decisiva** comprendono i siti di discarica con presenza di rifiuti speciali o non classificati, aree industriali dismesse con cicli produttivi appartenenti alla categoria di rischio medio, o presenza di rifiuti pericolosi e le aree industriali dismesse appartenenti a cicli produttivi non identificati;

i siti di **priorità determinante** comprendono i siti di discarica con presenza di rifiuti pericolosi o con evidenza di contaminazione, le aree industriali dismesse con evidenza di contaminazione o con presenza accertata di rifiuti pericolosi o con attività produttive ad alto rischio, aree minerarie contaminate o con presenza di rifiuti pericolosi.

11 ONERI FINANZIARI

Come è già stato fatto rilevare nei precedenti capitoli, le conoscenze sui siti sono spesso limitate a quegli elementi di base che non permettono la definizione di sito quale inquinato e portano ad una prima valutazione dell'indice di rischio molto relativa; per contro, una corretta stima degli oneri finanziari necessari per gli interventi di bonifica richiederebbe una dettagliata conoscenza del sito e degli inquinanti presenti e andrebbe effettuata a valle della scelta della tecnologia di bonifica da adottare.



Trovandoci dunque nella situazione di dover valutare gli oneri finanziari in carenza di una parte dei dati necessari, si ritiene indispensabile affrontare tale problematica in futuro non appena in possesso dei dati necessari.

I criteri generali che potranno essere utilizzati per la stima degli oneri finanziari possono comunque essere così sintetizzati:

a) suddivisione degli oneri in tre voci principali, e cioè:

- costi di indagine, comprensivi degli studi riguardanti sia gli aspetti geologici e idrogeologici caratteristici del sito, sia la caratterizzazione delle fonti di contaminazione e delle vie di migrazione della stessa verso i potenziali bersagli;
- costi di intervento, per la bonifica e/o la messa in sicurezza, calcolati sulla base della tecnologia di bonifica che, allo stato attuale delle conoscenze, sembra essere quella più adeguata per ogni sito; tali costi possono dunque essere riferiti o alla messa in sicurezza a lungo termine, oppure a interventi di bonifica in situ, on site oppure off site, comprese, ove necessario, tutte le operazioni di movimentazione e di smaltimento dei rifiuti e gli interventi sul suolo potenzialmente inquinato;
- costi di monitoraggio, inteso come monitoraggio da effettuare al termine delle operazioni di bonifica e di messa in sicurezza a lungo termine; nei casi di bonifica con interventi di rimozione e smaltimento dei rifiuti e/o del suolo inquinato, il monitoraggio può anche essere molto ridotto, fino all'esclusione totale; in tutti gli altri casi, assume un peso non trascurabile, anche perché va protratto nel tempo; nei casi di messa in sicurezza a lungo termine, si calcola tale costo su di un periodo di almeno dieci anni.

b) utilizzo, ove disponibili, delle stime finanziarie contenute in progetti preliminari o in progetti definitivi, anche in carenza di una approvazione degli stessi;

c) nel caso di alcuni siti inquinati per i quali risultano particolarmente carenti le informazioni sulla quantità e qualità dei rifiuti presenti e sull'entità della contaminazione



in atto, la stima degli oneri finanziari per la fase di intervento è molto approssimata e potrà subire delle sostanziali revisioni non appena noti i dati delle indagini.

Le somme necessarie agli interventi di bonifica, nel senso più generale del termine, potranno essere reperite anche attraverso l'attuazione dei fondi comunitari misura 1.14, i fondi statali, i fondi regionali o attraverso strumenti di project financing.

12 DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI BONIFICA

Per una corretta gestione e una reale attuazione del Piano di bonifica, occorre che tutti i soggetti coinvolti svolgano appieno ed in modo coerente il loro ruolo, in base alle competenze a ciascuno attribuite dalla legislazione nazionale, regionale e da questo Piano.

Occorrerà attivarsi immediatamente al fine di acquisire tutti gli ulteriori elementi conoscitivi sui siti censiti ed i relativi piani di caratterizzazione, acquisiti i quali, si procederà ad una rapida revisione delle priorità di intervento.

13 MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELLA LISTA DEI SITI

La lista dei siti inquinati inseriti nel presente piano verrà aggiornata periodicamente, di norma con cadenza annuale, e verrà approvata dal Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia con apposita ordinanza.

Nella revisione della lista si dovrà tenere conto:



- a) del completamento delle operazioni di bonifica sui siti in possesso di apposita certificazione provinciale, con conseguente cancellazione degli stessi dalla lista;
- b) dell'inserimento nella lista di siti di nuova segnalazione; l'inserimento di nuovi siti nella lista avviene calcolando per gli stessi l'indice di rischio con le modalità indicate in questo Piano, ovvero con nuove modalità ritenute dalla Commissario maggiormente affidabili ed applicate a tutti i siti della lista;
- c) di nuovi elementi conoscitivi sui siti già compresi nella lista, tali da determinare un diverso indice di rischio.